

Uncat segnala il corto circuito tra il provvedimento dell'Agenzia e le disposizioni normative

Liti pendenti in tilt sulle rate

Versamento in 54 tranches mensili. Ma la legge non lo dice

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Liti pendenti in tilt sui versamenti rateizzati: è questa la segnalazione che proviene da UNCAT (avvocati tributari) in un comunicato stampa sull'istituto definitivo dopo l'emanazione delle nuove istruzioni successive alle modifiche normative. Secondo l'associazione, infatti, il nuovo provvedimento dell'agenzia delle entrate emanato dopo le recenti modifiche normative, lascia intendere che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in 54 rate mensili di pari importo a differenza di quanto previsto dalla legge.

Con il rischio, si legge nel comunicato stampa, di una possibile contestazione sull'efficacia della definizione agevolata della lite. Il tema riguarda dunque la modalità di versamento di quanto dovuto per effetto delle previsioni contenute nella legge n. 197 del 2022. La norma, nella versione successiva alle modifiche apportate alla disposizione originaria per effetto del dl n. 34 del 2023 prevede che, una volta che l'importo dovuto sia superiore a 1000 euro, si rende possibile il versamento a rate degli importi. Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 prevede che il pagamento rateale è effettuabile in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

A scelta del contribuente, le rate successive alle prime

tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. In generale, inoltre va ricordato che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata con esclusione della possibilità di compensazione di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997.

Va anche ricordato come il perfezionamento dell'istituto si ha con il pagamento, entro il 30 settembre 2023, delle somme dovute od appunto, della prima rata delle stesse. Il comunicato stampa segnala che il provvedimento dell'agenzia delle entrate, emanato per tenere conto delle modifiche normative in data 5 luglio 2023, rischi di indurre ad una soluzione diversa in quanto il punto 3.2 del provvedimento in questione afferma che i versamenti rateizzati potranno avvenire "in un massimo di venti rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di cinquantaquattro rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile ...". Secondo l'Uncat, dunque, questo passaggio lascerebbe in qualche modo intendere che il versamento rateizzato su base mensile sia composto da 54 rate di pari impor-

to con il rischio che la definizione venga posta in discussione per carenza del primo pagamento.

In effetti nel confronto tra la norma ed il provvedimento attuativo, il dubbio potrebbe sorgere in considerazione del fatto che la legge n. 197 appare delineare un principio di omogeneità negli importi dovuti in termini di versamento delle prime tre rate ed una successiva dilazione che, appunto, si differenzia su base trimestrale ovvero mensile. Questo sulla scorta di un principio che pare emergere sulla necessità di acquisire comunque, entro il 2023, un importo che è indipendentemente dalle modalità di rateazione che entrano in gioco soltanto a partire dal 2024.

Va infine ricordato come il 30 settembre 2023 sia anche la data entro la quale deve essere presentata la domanda di definizione mentre, a distanza di pochi giorni, termina il periodo di sospensione dei processi tributari laddove sia stata effettuata detta richiesta. Come pure entro il 10 ottobre 2023 dovrà essere depositata la domanda dinanzi all'organo giurisdizionale ove pende la controversia, elemento questo che potrebbe in fatto non verificarsi in termini pratici laddove, ad esempio, si sia in presenza di una decisione di primo grado ancora non oggetto di appello.

— © Riproduzione riservata — ■

